

Art. 1) Costituzione, sede, durata

E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, del Decreto Legislativo 460/1997, della Legge 383/2000 e della L.R. n. 1 del 14 febbraio 2008, l'Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata "Associazione Anziani".

L'Associazione ha sede in via Romagnosi n. 13. L'Associazione istituisce con delibera dell'assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La durata è fissata con decorrenza dalla data dell'atto costitutivo fino al 31/12/2028.


Art. 2) Principi

L'Associazione uniforma la sua attività ai seguenti principi:

- solidarietà umana e sociale;
- democraticità, convivenza civile ed eguaglianza;
- trasparenza, collaborazione e partecipazione;
- pari opportunità e rispetto dei diritti fondamentali della persona;
 senza distinzione di sesso, razza o di religione.

L'Associazione non ha finalità di lucro e i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 3) Finalità



t

L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale, culturale, civile nel campo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria a favore degli anziani e delle persone in situazione svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, sociali e familiari.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- coordinare, organizzare e gestire spazi e luoghi di aggregazione per lo svolgimento di attività sociali, dislocati nei diversi quartieri della città, sulla base dei principi enunciati e delle finalità di seguito esplicitate, nel rispetto della normativa;
- valorizzare, promuovere e coordinare le attività culturali, ricreative, sociali e assistenziali;
- favorire il superamento degli stati di emarginazione, promuovendo iniziative per sostenere associati e non, in condizioni di indigenza, e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà e/o di autofinanziamento;
- valorizzare le risorse, in particolare dei portatori di handicap, di disagio e invalidità sociale ed offrire ai cittadini anziani, di concerto con i Servizi comunali, servizi stabili usufruibili da tutta la Comunità.

Art. 4) Attività complementari

L'Associazione aderisee potrà aderire ad un'Associazione Nazionale riconosciuta con finalità assistenziali dal Ministero dell'Interno. Pertanto, in osservanza delle disposizioni del D.L. 460/97, art. 5, nonché della legge n. 287 del 25.05.91, art. 3) – comma 6), lettera e), l'Associazione, per i propri associati, potrà allestire, nelle sedi in cui vengono svolte le attività istituzionali, spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande.



Parimenti, l'Associazione potrà programmare per gli associati viaggi e soggiorni turistici come momento di socializzazione, di miglioramento della salute e di sviluppo culturale nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti.

Art. 5) Aderenti all'Associazione

Sono aderenti (soci) dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo accoglie le richieste di tesseramento avanzate da coloro che siano titolari di pensione o accompagnatori di gravi disabili, o, comunque, che compiano 55 anni nell'anno, nonché dai familiari conviventi degli associati, come previsto dall'art. 20 della legge 383, purché residenti nel Comune.

Il Consiglio può accogliere anche l'adesione di "sostenitori" che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione.

Il numero degli aderenti è illimitato e tutti hanno parità di diritti e doveri; nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che prende in esame le domande e comunque entro 90 giorni dalla presentazione della stessa.

In caso di ammissione o esclusione della domanda è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'assemblea degli aderenti che





devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 6) Diritti dei Soci

Ogni Socio ha diritto di:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare, direttamente o per delega, e di proporsi come candidato per gli Organi dell'Associazione;
- di accedere agli atti, ai libri sociali e ai registri contabili;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- 4) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- 5) di dare le dimissioni in qualsiasi momento, senza oneri.

Art. 7) Doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- 2) versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea;
- 3) svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea.







art. 8) - Sanzioni

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo applica nell'ordine, in relazione alla gravità, le seguenti sanzioni nei confronti dei soci inadempienti:

- ammonizione;
- 2) sospensione;
- 3) espulsione dall'Associazione

Al Socio è garantita la facoltà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, di adire il Collegio dei Probiviri, se nominato, o l'assemblea degli aderenti e di presentare controdeduzioni scritte o verbali, in fase preventiva rispetto all'assunzione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio. Il Collegio dei Probiviri, o l'assemblea, dopo aver tentato la composizione della controversia, esprime il proprio parere ai sensi dell'art. 21.

Art. 9) Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione, nonché di tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Art. 10) Risorse finanziarie

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative annuali dei soci, non restituibili né trasmissibili:
- b) contributi degli associati;









- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo
 di promozione sociale;

Art. 11) Esercizio finanziario

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio Preventivo, unitamente al programma per l'anno successivo, deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di spettanza. Esso deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione degli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Il Bilancio Consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea Ordinaria entro il 30 aprile successivo all'esercizio. Esso deve evidenziare



separatamente i proventi e le spese delle attività istituzionali, complementari, eventualmente commerciali, nonché quelli delle raccolte occasionali e dei contributi pervenuti per attività convenzionate o in regime di accreditamento.

Esso deve essere depositato presso la sede sociale, almeno trenta giorni prima della riunione per l'esame da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e deve essere a disposizione degli associati almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Art. 12) Avanzo di gestione e fondi di riserva

Gli avanzi di gestione, nonché i fondi e/o le riserve non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto ai Soci.

L'eventuale avanzo di gestione è accantonato, in misura non superiore al 20%, ai fondi di riserva e il restante importo sarà destinato al finanziamento di iniziative e attività istituzionali e/o sociali e/o progetti di solidarietà dell'Associazione, statutariamente previsti.

Art. 13) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Revisore dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

I componenti degli organi dell'Associazione eletti dall'Assemblea durano in carica 3 anni e sono rieleggibili solo per tre mandati consecutivi.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive







documentate e sostenute per conto dell'Associazione e autorizzate dal Consiglio Direttivo secondo il regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 14) Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

E' convocata almeno due volte l'anno in via ordinaria per l'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un ventesimo dei soci con motivazione scritta.

L'assemblea ordinaria e/o straordinaria è di regola presieduta dal Presidente, o qualora il Presidente ne sia impedito dal vice Presidente o da altro membro del Consiglio direttivo; devono essere convocate con avviso affisso nell'albo della sede sociale almeno 10 gg. prima della riunione.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) approva gli indirizzi generali dell'Associazione ed effettua proposte per tutto il programma e le attività;
- b) approva i bilanci preventivo e consuntivo ed una relazione sull'attività svolta;
- c) nomina e revoca i membri del Consiglio direttivo;
- d) nomina il Revisore dei conti ed il Collegio dei Probiviri;

L'assemblea ordinaria e/o straordinaria - salvo quanto sotto precisato - è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega della metà più uno dei soci iscritti nel libro soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.









Per le modifiche allo Statuto l'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei soci. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti purché superiore al 10% (dieci per cento) dei Soci iscritti alla data di convocazione dell'Assemblea.

Ciascun Socio può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

D'ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli iscritti.

Per lo scioglimento dell'Associazione si rimanda all'art. 23.

Art. 15) Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da 7 membri eletti dall'Assemblea fra i propri Soci e dovrà garantire la rappresentanza di ciascun luogo di aggregazione sociale gestito. E' validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti.

I componenti il Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili solo per tre mandati consecutivi. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce più volte l'anno su convocazione del Presidente oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, o di almeno il 10% (dieci per cento) dei soci con istanza motivata e scritta. Il Consiglio direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri il Presidente, Vice Presidenti, e, nomina, il Tesoriere ed il Segretario.

Compete al Consiglio Direttivo:





- 1) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 2) fissare le norme di funzionamento dell'Associazione;
- 3) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo e consuntivo;
- 4) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il presidente e il Vice Presidente;
- 6) nominare il Segretario e il Tesoriere, che può essere scelto anche tra persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'ammonizione, sospensione ed espulsione di Soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- 10) istituire gruppi di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- provvede a comunicare in forma scritta al Collegio dei Probiviri ed al
 Revisore dei conti l'ordine del giorno della riunione almeno 10 gg prima;
- 12) trasmettere copia dei propri atti deliberativi e delle convocazioni e degli ordini del giorno delle Assemblee al Collegio dei Probiviri, che potranno intervenire con voto consultivo;





- stabilire i limiti entro i quali possono essere rimborsate agli Associati
 le spese sostenute per l'attività prestata;
- 14) decidere sull'apertura e chiusura dei c/c bancari e postali.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Eventuali riunioni del Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

In caso di dimissioni di Consiglieri subentrano i non eletti, andando in ordine di graduatoria; l'incarico deve essere ratificato dalla prima Assemblea dei Soci. Raggiunto il tetto di 1/3 di cooptazioni il Consiglio decade e deve essere riconvocata l'Assemblea per rieleggere un nuovo Consiglio direttivo.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale.

Art. 16) Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha tutti i poteri conferitegli dall'Assemblea.

Esso convoca il Consiglio direttivo e lo presiede, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Su delega del Consiglio direttivo apre e chiude conti correnti bancari e postali, procede agli incassi da terzi ed autorizza i pagamenti.

Conferisce ai soci eventuale delega per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla successiva riunione.

Art. 17) Vice Presidente

Assume temporaneamente tutti i poteri del Presidente, in sua assenza o per





incarico dello stesso Presidente.

Art. 18) Segretario

Redige e firma con il Presidente i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e mantiene sempre aggiornato l'archivio dell'Associazione.

Art. 19) Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della contabilità, collabora e firma con il Presidente i bilanci da presentare all'Assemblea, è responsabile della tenuta dei libri sociali come previsto dalle norme vigenti.

Art. 20) Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è l'organo di controllo ed ha i doveri ed i poteri di cui agli art. 2403 e 2403 bis del Codice Civile. Esso è composto da un membro effettivo nominato dall'Assemblea dei Soci, insieme a due supplenti, al di fuori dei componenti il Consiglio direttivo. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, accerta le giacenze di cassa, controlla la regolarità dei registri e redige verbale per ogni visita. Ha inoltre diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo.

Controlla il bilancio consuntivo e predispone apposita relazione da allegare al bilancio stesso.

E' nominato nel corso dell'Assemblea nella quale vengono eletti i componenti il Consiglio direttivo.

Art. 21) Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci.







Il Collegio dei Probiviri può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo e può proporre argomenti da trattare, all'ordine del giorno, nelle Assemblee dei soci siano esse ordinarie e/o straordinarie.

Interviene in ogni controversia sorta tra i Soci e tra questi e gli organi dell'Associazione e giudica ex bono et aequo.

Esprime il proprio parere insindacabilmente entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di ammonizione, sospensione e d'espulsione, nonché sulle controversie di cui sopra, comunicandole al Consiglio direttivo.



L'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione ad altre Associazioni con analoghi fini statutari di utilità sociale, operanti sul territorio.

Art. 23) Incompatibilità

L'appartenenza agli organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con candidature politiche o amministrative, con incarichi decisionali in istituzioni pubbliche negli Enti Locali e in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti. Vi è incompatibilità anche per i coniugi dei consiglieri in carica.

L'accoglimento della candidatura o dell'incarico di cui sopra comporta la decadenza automatica del socio dall'appartenenza agli organi di direzione dell'Associazione.

Art. 24) Regolamento di attuazione dello Statuto

Il Consiglio direttivo elaborerà il Regolamento di attuazione dello Statuto





che sottoporrà, per l'approvazione, alla prima Assemblea utile.

Art. 25) Norme transitorie

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme nazionali e regionali in vigore. Eventuali modifiche imposte da organi istituzionali saranno accolte dal Consiglio direttivo, adeguando lo Statuto, e presentate per la ratifica alla prima assemblea utile.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci il giorno 26 febbraio 2009, come risulta dal Registro dei verbali delle assemblee.

Modificate IN SATA





Poordons findis
Poordons findis
Panadine House
Pordons findis
Panadine House
Pordons findis
Pord

